

**REGOLAMENTO PER L'AUTENTICA
DELLE SOTTOSCRIZIONI (D.P.R. 445/2000)
E PER LA SOTTOSCRIZIONE
DI DOCUMENTI DI IDENTITA'
AL DOMICILIO DI PERSONE IMPOSSIBILITATE
A RECARSÌ PRESSO IL COMUNE**

Art. 1
FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 7 del D. L.vo n. 267, riguarda le autenticazioni e sottoscrizioni previste dal D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 e la sottoscrizione di documenti di identità, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per impossibilità fisica o di salute siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Sono soggetti beneficiari di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati che comunichino di essere impossibilitati per infermità fisica o di salute (es. asma, tachicardia...), a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

ART. 3
DELIMITAZIONE DEGLI INTERVENTI

I soggetti indicati al precedente art. 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni previste dal comma II dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 e per sottoscrizione di documenti di identità.

ART. 4
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica e sottoscrizioni a domicilio, comprende le seguenti fasi:

- 1. istanza verbale o scritta degli interessati o di persona da loro delegata;*
- 2. istruttoria ad opera dell'impiegato incaricato;*
- 3. firma al domicilio.*

Il procedimento è assegnato ai servizi Demografici

ART. 5
ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti di cui al precedente articolo 2 comunicheranno ai servizi demografici:

- 1. le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero e l'uso;*
- 2. l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, o di salute per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;*
- 3. l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per la sottoscrizione*

ART. 6
TERMINE DEL PROCEDIMENTO

L'incaricato dal sindaco avrà cura di informare il richiedente del giorno, solitamente il martedì, e dell'ora in cui si recherà presso l'abitazione a consegnare il documento di identità o ad autenticare la sottoscrizione.

ART. 7
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'incaricato dal Sindaco per l'autentica o la sottoscrizione si recherà a piedi o con mezzo dell'Ente presso il luogo indicato dal richiedente e, qualora sia necessario, per problemi di distanza o di scarsa conoscenza del territorio comunale, potrà essere accompagnato da un agente di polizia municipale.

ART. 8
FORMULA PER L'AUTENTICA

Nella formula di rito usata per le autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la formula di seguito riportata.

FORMULA PER L'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

Attesto che la sottoscrizione di _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo di _____ è stata apposta in mia presenza presso il proprio domicilio di via _____ e che la stessa è autentica.

ART. 9

COSTO DEL SERVIZIO

I servizi sono gratuiti, all'atto della consegna del documento o dell'autentica della sottoscrizione, l'incaricato dal sindaco provvederà ad incassare esclusivamente il corrispettivo, se dovuto, dei diritti di segreteria e dell'eventuale imposta di bollo.

ART. 10

RINVIO A NORME

Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dal D.P.R. 445/2000 e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.

ART. 11

PUBBLICITA' E RILASCIO COPIE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione della delibera di approvazione

Chiunque potrà prendere visione presso gli uffici ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione al prezzo vigente.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.